



Dal 15 giugno 2008 è in vigore il d.lgs. 81/2008, il cosiddetto "Testo Unico" sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Alcune cose sono cambiate rispetto al d.lgs. 626/94 e parte di queste riguardano i Medici titolari di studi ed ambulatori ed in particolare chi ha alle proprie dipendenze lavoratori, anche uno solo e part time! Il tutto deriva dalle definizioni date all'art. 2 comma 1 lettere a), b) e e) di seguito riportate: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi ... ; l'allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa; e) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico

o privato.

Quindi il medico titolare di un rapporto di lavoro con il lavoratore che esercita un'attività presso la propria struttura organizzata è, a tutti gli effetti il "datore di lavoro" in una "azienda" in cui operano "lavoratori".

Deriva da qui l'obbligo ad adempiere a tutti gli obblighi dettati dal D.Lgs. 81/2008 anche perché con l'art. 3 comma 1 si precisa che il decreto "si applica a tutti i

Sicurezza negli studi e negli ambulatori

di Giovanni CAMINITI

settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio"; ed con il comma 4 specifica che il "decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati". Il medico, nella qualità di datore di lavoro, ha quindi due obblighi che lo stesso decreto definisce "non delegabili": 1) "la valutazione

di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento" sulla valutazione del rischio. (N.B. non è prevista la valutazione del rischio senza la compilazione del "documento" come consentito in alcuni casi dalla 626/94); 2) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (questo incarico può essere assunto dallo stesso medico, purché ne possieda i requisiti).

Seguono una serie di obblighi, questi delegabili, a cui adempiere; tra gli altri nominare il medico competente per l'effettuazione della Sorveglianza sanitaria, e i lavoratori addetti a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. Alla gestione delle emergenze (incendi, evacuazione ...) nonché adottare le adeguate misure per un'agevole attuazione di questi interventi; formare i lavoratori addetti ai diversi incarichi; fornire ai lavoratori adeguati "mezzi di protezione individuali" se necessari. In ogni caso, anche se il "datore di lavoro" ricorre "all'ausilio di persone o servizi esterni non è per questo esonerato

dalla propria responsabilità in materia". Comunque il medico potrà svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione. Per fare questo dovrà frequentare corsi di aggiornamento.


Fermo restando l'obbligo a rispettare le leggi, rende "urgente" l'adeguamento a questa normativa il pesante regime sanzionatorio applicato alle inadempienze. Per citare una sola delle sanzioni previste, che valga da esempio per tutte: "E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o

con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del relativo documento" Se non bastasse, "E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di valutazione dei rischi". Fosse utile altro

esempio: la mancata nomina del medico competente è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro

Il nuovo "testo unico" sulla sicurezza comporta quindi anche ai medici la obbligatorietà di adempiere a tutti gli obblighi

sanciti relativi alla sicurezza. Per piccola che sia l'"azienda" del medico l'adeguamento diviene obbligatorio soprattutto perché il settore "sanità" è uno tra quelli considerato a maggiore rischio. L'ottenimento del titolo di RSPP (responsabile del servizio di protezione e prevenzione) è infatti tra i più onerosi in termine di



durata dei corsi di formazione.

Per agevolare i medici che avessero interesse ad acquisire il titolo la "Fondazione Cultura e Salute" dell'Ordine dei medici sta progettando un corso specifico per il quale verrà effettuato anche accreditamento ECM.

